



Comune di Villanova d'Asti

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. DEL
INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità e definizioni
- Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 Notificazione
- Art. 5 Responsabile ed incaricati

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 7 Obblighi degli operatori
- Art. 8 Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia
- Art. 9 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art.10 Diritti dell'interessato

Sezione III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 11 Sicurezza dei dati
- Art. 12 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 13 Limiti all'utilizzabilità dei dati personali
- Art. 14 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 15 Comunicazione e diffusione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 16 Tutela

CAPO V – MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 17 Modifiche regolamentari/Disposizioni transitorie
- Art. 18 Entrata in vigore.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, nel territorio del Comune di Villanova d'Asti, per le finalità di tutela della sicurezza urbana, con particolare riguardo alla tutela delle persone, ivi compreso il patrimonio pubblico comunale.
2. Il server di raccolta dati è collocato presso il Palazzo Municipale del Comune di Villanova d'Asti, sito in piazza IV Novembre, 11, appositamente protetto.

Articolo 2

Finalità e definizioni

1. Il Comune di Villanova d'Asti, titolare del trattamento dei dati, individua le seguenti categorie di attività riferendosi alle finalità derivanti da funzioni istituzionali:
 - a. Videosorveglianza nelle vie e piazze del territorio comunale per l'attuazione delle funzioni di polizia e di tutela del patrimonio, con registrazione delle immagini;
 - b. Videosorveglianza nelle vie e piazze del territorio comunale per la conservazione del patrimonio e la prevenzione da atti vandalici, con registrazione delle immagini;
2. Il Comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, all'incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione, e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza. A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio.
3. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Villanova d'Asti ha installato le telecamere nei punti individuati nel prospetto allegato (Allegato 2). Eventuali modifiche al suddetto prospetto potranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale la quale dovrà riferirne al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, al fine di modificare il presente Regolamento.
4. L'osservanza del presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sul territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel prosieguo detto anche solo "Codice", al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") aggiornato ed integrato dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del 8 aprile 2010 e s.m.i. (*Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010*)
6. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso dei dati personali, trattato mediante riprese video, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune di Villanova d’Asti, in persona del suo legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricato”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, la trasmissione dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, la trasmissione generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al Codice.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un sistema di videosorveglianza.
2. Le finalità del suddetto sistema sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla L. R. n. 31 del 1 agosto 2008, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
 - a. attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b. identificazione dei problemi di viabilità per consentire il pronto intervento della Polizia locale;
 - c. rilevazione di violazioni al codice della strada a tutela della sicurezza stradale anche a seguito di sinistri stradali;
 - d. vigilanza sulla viabilità a fini di polizia stradale a tutela delle persone e del patrimonio stradale;
 - e. vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti alla scuola presente sul territorio, ai fini dell’attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di prevenzione e di Polizia Giudiziaria
 - f. prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, artistico, storico, architettonico ed ambientale di tutto il territorio comunale, nonché di disturbo alla quiete pubblica;
 - g. tutela della sicurezza urbana e repressione di reati;
 - h. tutela del patrimonio comunale.

3. Il trattamento potrà inoltre avere luogo, per la parte di propria competenza, nell'ambito dell'attuazione di politiche di controllo del territorio condotta, in modo integrato, con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

1. Il Comune di Villanova d'Asti, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali:
 - a. adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del "Codice".
 - b. sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."
2. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Responsabile del trattamento mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare, attraverso:
 - a. pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale;
 - b. rassegne stampa;
 - c. divulgazione tramite URP;
 - d. sito internet;

Articolo 5

Responsabile ed incaricati

1. Il Responsabile della gestione del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del presente regolamento è individuato, nella persona del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Il server di raccolta dati è collocato all'interno di un apposito armadio (predisposto per le relative attività) sistematicamente chiuso a chiave ubicato nel locale tecnico a rilevanza informatica posto al piano terra del Palazzo Municipale del Comune di Villanova d'Asti sito in piazza IV Novembre 11.
5. Il Responsabile del servizio tecnico custodisce la chiave per l'accesso al suddetto armadio per la conservazione dei supporti digitali. Il Sindaco custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi e nomina, a tale scopo, incaricati di particolare fiducia e in tal caso rilascia user e password dedicata per ogni operatore.
6. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile designato, previa approvazione del Titolare del trattamento dei dati.
7. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
8. Gli Incaricati:
 - a. procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento dei dati che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito e di individuare i diversi profili di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.

- b. andranno nominati tra i dipendenti e/o gli operatori della Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina.
 - c. devono conformare la propria azione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
9. Nell'ambito degli Incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.
10. Il Responsabile del trattamento, tramite verifiche periodiche, vigila sull'attività degli Incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari
11. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato nei commi precedenti. Gli Incaricati saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema. Il sistema è protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica, user id e password personali.
12. Oltre al Responsabile e agli Incaricati del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale nei punti individuati nel prospetto allegato (Allegato 2).
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3, resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, sempre che si tratti di operazioni non incompatibili con le suddette finalità. Deve essere verificata l'esattezza dei dati e, se necessario, si procede all'aggiornamento degli stessi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e mai eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità del sistema, per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dal successivo comma 11;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
4. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, installate in corrispondenza di strade, incroci, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
5. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

6. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, né errati conferimenti di rifiuti le cui riprese siano volte ad accertare meri illeciti amministrativi (vedasi provv. gen. anno 2014 Garante della Privacy). I sistemi consentono l'oscuramento di zone relative ad aree private. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.
8. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale e l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
9. Il titolare del trattamento dei dati personali non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità del sistema attivato di cui all'articolo 3
10. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso Palazzo Municipale del Comune di Villanova d'Asti e potranno essere, altresì, remotizzate presso le sale Operative delle Forze di Polizia dello Stato. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
11. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate potranno essere conservate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, per un periodo di sette giorni decorrenti dalla rilevazione, salvo ulteriori necessità di conservazione; successivamente ai sette giorni, fatte salve le predette ulteriori necessità, le immagini sono cancellate automaticamente dal server. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

1. Gli incaricati accedono ai dati per mezzo di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti e modalità di cui al precedente articolo, nonché dell'atto autonomo redatto ai sensi del provvedimento del garante del 29 aprile 2004, punto 3.5.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare, in base ai privilegi assegnati.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, se trattasi di personale dipendente, e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali; analoga procedura, per quanto compatibile, verrà avviata per il personale non dipendente.

Articolo 8

Limiti accesso, accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica od urbana o della tutela ambientale e del patrimonio e comunque per i fini di cui al precedente articolo 3, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su

supporti magnetici su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo e per le finalità di cui al precedente articolo 3 possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
3. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia dello Stato o di Polizia Locale.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. In particolare, il Comune di Villanova d'Asti, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del "Codice", è obbligato ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere (e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere) posizionata in modo tale da essere chiaramente visibile, su cui è riportata la dicitura: "*Area videosorvegliata. La Registrazione è effettuata dal Comune di Villanova d'Asti per fini di sicurezza urbana e di tutela del patrimonio pubblico. Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)*" o scritta similare ma di analogo significato con formule chiare e senza ambiguità e integrata con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso (vds. Allegato 1)
3. Il Comune di Villanova d'Asti, nella persona del Responsabile, deve comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale del sistema e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo articolo 12, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, posto comunque che il dato viene trattato ordinariamente in forma anonima, fatto salvo per l'esercizio delle finalità di cui al precedente articolo 3, l'interessato, qualora identificato per predetti scopi, dietro presentazione di apposita richiesta, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo nelle spese, non superiore ai costi effettivamente sostenuti e comprensivi dei costi del personale, tutti definiti con atto formale dalla Giunta Comunale, in analogia ai costi per i servizi resi dalla Polizia Locale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. L'identità dell'interessato è verificata con le modalità previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla richiesta di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 3.
2. All'armadio dove sono custoditi i videoregistratori digitali può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo del sistema e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal comandante della Polizia Locale, quale Responsabile del trattamento.
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
5. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 12

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema attivato e per il periodo di tempo previsto dal presente Regolamento.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 13

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 14 del "Codice".

Articolo 14

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 15 del "Codice".

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15

Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Villanova d'Asti a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o di Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del "Codice". In tal senso si richiama il contenuto di quanto previsto dal precedente articolo 8.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità;
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del "Codice".
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V

MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Modifiche regolamentari/Disposizioni transitorie

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale devono considerarsi automaticamente recepiti.
2. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti

di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova la collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Villanova d'Asti della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dello Statuto comunale vigente.